

COMUNE DI ORTEZZANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 81 DEL 27-12-19

**OGGETTO: ESAME RICHIESTA COMUNE MONTE VIDON COMBATTE PER AUTORIZZAZIONE
EX ART.53 D. LGS.165/2001.-**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:45, nella residenza comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

SCENDONI GIUSY	Sindaco	P
MARCANTONI GIANNI	Vice Sindaco	P
CALISTI JURI	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante Segretario DOTT. ENRICO EQUIZI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SCENDONI GIUSY nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

VISTA la nota del 17.12.2019, in atti al n.4890 di protocollo in data 18.12.2019, con la quale il Comune di Monte Vidon Combatte chiede , ai sensi dell'art.53 del D. Lgs.165/2001, l' autorizzazione per la collaborazione dell'arch. Paola Tempestilli, istruttore tecnico direttivo in servizio a tempo determinato presso questo Comune, a prestare la propria collaborazione ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 311/2004, nel periodo dal 2 al 31 gennaio 2020;

ATTESO che detta istanza è motivata dalla necessità di assicurare un supporto temporaneo all'ufficio tecnico comunale per sopperire l'incremento di lavoro dovuto agli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti che ha colpito il territorio comunale;

CONSIDERATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001;

DATO ATTO che in particolare l'art. 1, comma 557, della Legge n.311-2004 testualmente prevede "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RILEVATO che l'arch. Paola Tempestilli, dipendente a tempo pieno e determinato di questo Comune, con il profilo professionale di istruttore tecnico di Categoria D – posizione economica D1, si è dichiarata disponibile a svolgere l'incarico presso il Comune di Monte Vidon Combatte al di fuori dell'orario d'Ufficio, come confermato dalla sottoscrizione in calce alla presente;

LETTO e richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in data 4/10/2005, relativamente all'interpretazione del comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che nel citato parere viene sostenuta la tesi secondo cui l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, espresso dall'art. 53, comma I, del d.lgs. n. 165/2001, consentendo lo svolgimento di una seconda attività lavorativa, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO che detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto e di stabilire le attività comunque non consentite perché interferenti con i compiti istituzionali;

ATTESO che, infatti, qualora l'utilizzazione da parte di altro Ente Locale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore dalla normativa contenuta nel D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e

modificato dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

CONSIDERATO:

- che, dunque, appare opportuno, se non necessario, che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;
- che, su questo piano, risulta preminente il ruolo dell'Ente con il quale corre il rapporto di lavoro a tempo pieno, in quanto la potestà autorizzatoria, di cui è titolare, a garanzia delle proprie esigenze funzionali e dei propri interessi istituzionali, include anche il potere di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurano la compatibilità della seconda attività lavorativa con quelle esigenze e quegli interessi;
- che, dunque, la disposizione di cui alla norma speciale in parola permette alle amministrazioni locali di piccola dimensione di coprire i posti apicali attribuendo ai dipendenti così assunti la relativa responsabilità del servizio, nel rispetto, ovviamente, delle norme sull'orario di lavoro;
- che essendo nelle intenzioni del legislatore venire incontro alle esigenze dei piccoli enti, consentendo loro di disporre di uno strumento flessibile e non oneroso per ricoprire anche posti di responsabilità, il rapporto instaurato ai sensi del comma 557 con un dipendente a tempo pieno di un altro Ente, a causa dei vincoli definiti dal D.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, non potrà essere un contratto di lavoro a tempo pieno e, pertanto, non potrà avere durata superiore a 12 ore settimanali, data dalla differenza fra le 48 ore settimanali complessive (previste dal citato decreto come tetto massimo di ore di lavoro settimanali) e le 36 ore di servizio prestate presso l'Ente di appartenenza;

VALUTATA la proposta di utilizzo pervenuta dal Comune di Monte Vidon Combatte, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato schema di accordo;

DATO ATTO che in nessun caso l'utilizzazione del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Monte Vidon Combatte potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati presso questo Comune di ORTEZZANO, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione concessa;

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione,

deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

RAVVISATA l'opportunità di concedere l'autorizzazione richiesta alle condizioni specificate nel dispositivo;

EVIDENZIATO che l'incarico dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; Visti i CCNL di comparto 1995, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009;

ACQUISITI, con esito favorevole, i pareri di cui all'art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese;

DELIBERA

1-Di richiamare quanto sopra parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2-Di autorizzare l'arch. Paola Tempestilli, dipendente a tempo pieno e determinato di questo Comune, con il profilo professionale di istruttore tecnico direttivo di Categoria D – posizione economica D1 – a prestare, dalla data della presente, attività lavorativa presso il Comune di Monte Vidon Combatte in conformità all'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004;

3- L'autorizzazione di cui al punto 2 che precede si rilascia alle condizioni che seguono:

- l'utilizzo avrà validità dal 2 al 31 gennaio 2020;
- l'arch. Tempestilli presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di Monte Vidon Comabtte per un massimo di 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge;
- la dipendente autorizzata è tenuta comunque al rispetto dell'orario di lavoro stabilito presso questo Comune di Ortezzano;
- detto utilizzo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati alla suddetta dipendente in questo Comune, restando salva la facoltà di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione concessa;
- la retribuzione delle prestazioni autorizzate sarà ad esclusivo carico del Comune di Monte Vidon Combatte – che provvederà al pagamento delle ore svolte, degli oneri riflessi e fiscali e delle spese di viaggio sostenute dal lavoratore per raggiungere la sede; la misura del compenso orario e del rimborso delle spese di viaggio sarà concordata direttamente tra le parti interessate Comune utilizzatore/dipendente autorizzato;
- il Comune di Monte Vidon Combatte provvederà a quanto necessario per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore come sopra utilizzato;

- 4- di dare atto che nel conferimento del suddetto incarico non sussistono casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- 5- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monte Vidon Combatte, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la sottoscrizione della presente in calce per accettazione delle condizioni di cui all'art.3 che precede;.
- 6- Il Responsabile del servizio personale provvederà a comunicare la presente autorizzazione al Dipartimento Funzione Pubblica, in via telematica tramite il sito www.perlapa.gov.it, ai sensi e per gli effetti dei commi 12 e ss. dell'art.3 del D. Lgs.165/2001;
- 7- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

Per accettazione di quanto stabilito nella presente deliberazione:

arch. Paola Tempestilli

Comune di Monte Vidon Combatte

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: ESAME RICHIESTA COMUNE MONTE VIDON COMBATTE PER
AUTORIZZAZIONE EX ART.53 D. LGS.165/2001.-**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di G.C. N. 81 in Data 27-12-19 di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 27-12-2019

F.to Il Responsabile del servizio

Giampaoli Andrea

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to SCENDONI GIUSY

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) a partire dal 14-09-21
Ortezzano, li 14-09-21

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, é divenuta esecutiva il

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ex art.134, comma 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267);

Ortezzano, li 14-09-21

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ENRICO EQUIZI

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA CONSEGUENTE AL PRESENTE ATTO:

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa conseguente al deliberato di G.C. N. 81 in data 27-12-19 .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giampaoli Andrea

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Ortezzano, li 14-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ENRICO EQUIZI